

INTESA
PER IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO
DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PRELIMINARE AL RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA

REGIONE TOSCANA, rappresentata da _____

in qualità di _____ autorizzato _____

(di seguito, per brevità, anche solo Regione)

E

TRENITALIA S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA n° 05403151003, capitale sociale Euro 1.654.464.000,00, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente contratto nella persona di nato a il in virtù di, (di seguito, per brevità, anche solo “Trenitalia”)

(di seguito, congiuntamente, denominate anche “Parti”)

PREMESSO

- che a far data dall’ 01.01.2001 la Regione Toscana risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FS SpA;
- che dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia S.p.A. sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
- che a partire dall’anno 2005 la Regione Toscana ha investito proprie risorse, in aggiunta a quelle trasferite dallo Stato, con le quali è stato avviato, con il contributo tecnico di Trenitalia, un consistente potenziamento con strutturazione del servizio;
- che da ultimo, in data 30 dicembre 2009, è stato sottoscritto fra la Regione e Trenitalia il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale;

- che l'articolo 18 del Dlgs 422/1997, come modificato dall'art.7 comma 3 ter della L. 33/2009, prevede che “al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati”.
- che l'art. 4 del contratto di servizio prevede una durata di 6 anni a partire dal 1.1.2009, con la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di 6 anni;
- che la Regione Toscana è intenzionata a bandire una gara europea per l'aggiudicazione del servizio di trasporto ferroviario all'interno del proprio territorio e che, nelle more della procedura di affidamento attraverso la gara, intende dare continuità al servizio attraverso il rinnovo dello strumento contrattuale;
- che i tempi necessari per il completamento della procedura di gara e per l'affidamento del servizio all'eventuale nuovo aggiudicatario sono stimati in circa 5 anni;
- che la Regione ha adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 869 del 21 ottobre 2013 il piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale ex art.16 bis comma 4 della Legge 135/2012 come sostituito dall'art. 1 comma 301 della Legge 228/2012 e D.P.C.M 11 marzo 2013;
- che obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno;
- che, anche alla luce di quanto esposto al punto precedente, si ravvisa la necessità di garantire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio ed una più adeguata tutela del cittadino – utente;
- che al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dal DPCM 11 marzo 2013, in attuazione della Legge 135/2012, le parti condividono l'opportunità di dare continuità al processo di efficientamento del servizio avviato con il Piano di Riprogrammazione di cui al punto precedente.
- che nel corso del 2014 sarà completato il piano di investimenti previsto nel contratto di servizio che prevede 150 carrozze a Doppio Piano e 2 Complessi leggeri Diesel, oltre al rinnovo delle vetture media distanza;

- che le Parti, pertanto, si pongono come obiettivo un ulteriore miglioramento della qualità dell'offerta, in particolare della puntualità, regolarità, della composizione, dell'informazione in tempo reale e dell'efficienza del materiale rotabile;
- che in Toscana, anche a causa del mancato completamento del sotto attraversamento del nodo fiorentino, si rileva una situazione conflittuale fra i servizi regionali ed il sistema di lunga percorrenza/AV con conseguenze fortemente negative sulle prestazioni dei treni regionali;
- che il Prospetto Informativo della Rete (PIR) prevede che nell'assegnazione di capacità i servizi di trasporto ferroviario regionale, nelle fasce pendolari, abbiano priorità rispetto agli altri servizi;
- che la programmazione del servizio ferroviario regionale ed il suo sviluppo sarà oggetto di specifico Accordo Quadro con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ai sensi art. 23 D.Lgs. 188/2003;
- che, con DGR del..... n....., la Regione ha approvato la sottoscrizione della presente Intesa volta a definire alcuni punti fondamentali del rinnovo contrattuale;

LE PARTI SI IMPEGNANO

Alla sottoscrizione del rinnovo del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale su ferro di interesse regionale per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 4 dello stesso contratto, come strumento di regolazione ponte nelle more della conclusione della procedura di affidamento ad evidenza pubblica, e condividono di seguito i principali contenuti essenziali dell'articolato contrattuale relativo al periodo 2015-2019 (di seguito "Contratto di Servizio").

1. - Oggetto e durata del contratto

Il Contratto di Servizio disciplina gli obblighi reciproci e le modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale esercite da Trenitalia sulle relazioni di traffico di competenza della Regione Toscana a fronte dell'erogazione del relativo corrispettivo. Il Contratto di Servizio ha durata di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Nel caso in cui alla scadenza del Contratto di Servizio non fosse stato completato il percorso di affidamento attraverso la procedura di gara, Trenitalia si impegna a continuare, il servizio agli stessi patti e condizioni per ulteriori 6 mesi e comunque fino all'eventuale subentro di nuovo affidatario. in osservanza di quanto disposto dal Regolamento CE 1370/2007.

La sottoscrizione di tale Contratto di Servizio dovrà avvenire entro il 15/12/2014.

2 - Contenuti economici

a) corrispettivo

Il corrispettivo dovuto a Trenitalia è calcolato sulla base del costo complessivo determinato sulla base dei prezzi unitari del servizio per i volumi di offerta richiesti dalla Regione, al netto dei ricavi da traffico.

b) prezzo del servizio

Il prezzo di produzione riferito al singolo treno è determinato nel rispetto di quanto previsto dall'allegato del Regolamento CE 1370/2007 in termini di una gestione efficace da parte dell'operatore di servizio pubblico; è rivalutato annualmente all'indice di inflazione programmata ed è determinato dai seguenti fattori: numero dei posti offerti, durata del viaggio, tipologia di trazione (elettrica o diesel), volume degli investimenti per il rinnovo dei rotabili. Sono previste maggiorazioni solo in caso di svolgimento di servizi prefestivi, festivi e notturni. Aumenti di durata del viaggio non esplicitamente richiesti dalla Regione Toscana non comporteranno incremento di prezzo.

Non sono applicate maggiorazioni di prezzo per il caso di servizi effettuati con materiale rotabile di età inferiore a 12 anni.

c) costo complessivo del servizio

Il costo complessivo del servizio è calcolato moltiplicando il prezzo unitario del servizio per i volumi di offerta richiesti dalla Regione in termini di numero di treni effettuati nell'arco di un anno solare: esso comprende inoltre il costo dei servizi di biglietteria e assistenza, del pedaggio ed energia elettrica come indicati al successivo punto d) e tiene conto delle agevolazioni in corso.

A parità di offerta di servizi richiesta dalla Regione alla scadenza del periodo 2009 -2014, il costo complessivo del servizio per l'anno 2015 e per tutta la durata del Contratto di Servizio, sarà pari a quello del 2014, incrementato della sola quota di inflazione programmata, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto d). Tale costo, in considerazione dell'impegno a

migliorare l'efficienza della produzione, consente l'ammontare degli investimenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti per in periodo 2009-2014, indicati al successivo art. 3.

d) pedaggio ed energia elettrica per trazione

Il prezzo di pedaggio ed energia elettrica per trazione è riconosciuto a Trenitalia, a consuntivo, nella misura effettivamente corrisposta al Gestore dell'Infrastruttura, previa presentazione di relativa fattura. L'eventuale adeguamento del canone di accesso e dei costi per l'energia elettrica per trazione, è riconosciuto integralmente nella sola misura massima dell'indice di inflazione programmata. Ogni eventuale eccedenza di costo dell'energia per trazione e/o pedaggio, quando derivante da nuove disposizioni normative o regolamentari delle Autorità competenti, è considerata riconoscibile a favore di Trenitalia tenuto conto dell'equilibrio economico-finanziario del contratto.

Ai soli fini della determinazione delle rate del corrispettivo, a preventivo di ciascun anno, il prezzo di pedaggio ed energia elettrica per trazione è calcolato applicando il prezzo medio dell'anno precedente per il volume dei servizi al 1 gennaio. Detto valore sarà soggetto a conguaglio nella rata di saldo.

Tale prezzo deve intendersi al netto delle eventuali penali comminate a Trenitalia in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall'art.21 del D.Lgs. n.188/2003.

Anche ai fini di quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2013 nella contabilizzazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario, sarà garantita la distinzione dei valori di pedaggio da quelli di energia elettrica per trazione.

e) ricavi

Ai fini del calcolo preventivo del corrispettivo i ricavi sono determinati dalle tariffe decise dalla Regione e dai volumi di passeggeri stimati sulla base di quelli del precedente periodo, in termini sfidanti per Trenitalia, considerando un incremento progressivo annuo dei ricavi del 0,5% superiore a quello dell'adeguamento tariffario a parità di volumi di offerta. Su tale stima dei volumi di passeggeri Trenitalia assume annualmente il rischio d'impresa anche come impegno a prevenire fenomeni di evasione.

In caso di utilizzo dei titoli Trenitalia disposto dalla Regione Toscana per l'accesso a servizi di altri vettori il contratto prevederà le forme di compensazione a favore della stessa Regione Toscana in relazione al maggior ricavo conseguente per Trenitalia.

f) rispetto degli obiecti di cui al DPCM 11 marzo 2013

Il rispetto degli obiettivi di cui al DPCM 11 marzo 2013 è obiettivo condiviso tra le parti e a tale fine il Contratto di Servizio prevederà un'attività di monitoraggio e controllo periodico anche delle componenti di costo e di ricavo secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del Reg. CE 1370/07, cui fare seguire, nel caso di andamento insufficiente al raggiungimento di detti obiettivi, misure correttive in termini di riequilibrio e di miglioramento dell'efficienza del sistema nelle sue varie componenti.

In particolare il rapporto Ricavi/(Ricavi+Corrispettivo- costo infrastruttura) da realizzarsi per le annualità dal 2015 in poi dovrà essere almeno pari a quello realizzato nel 2014 e comunque in linea con eventuali incrementi stabiliti dal Ministero dei Trasporti. Per quanto sopra, il Contratto di Servizio è orientato alla massima trasparenza e simmetria informativa sia riguardo ai servizi prestati che per gli aspetti tecnico-economici. A tal fine il Contratto di Servizio prevederà la produzione annuale da parte di Trenitalia del conto economico riclassificato riferito al contratto di servizio e ogni altro elaborato necessario alla concreta attuazione di quanto previsto al punto g) seguente).

g) equilibrio economico finanziario del Contratto di Servizio

Il riequilibrio economico del Contratto di Servizio sarà previsto, a favore della Regione o di Trenitalia, con riferimento alle variazioni delle sole componenti di costo determinate da provvedimenti normativi o regolatori, comunque nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del Reg. CE 1370/07.

In tale contesto saranno considerati anche gli incrementi di pedaggio ed dell'energia per trazione, per l'eventuale parte superiore all'inflazione programmata, qualora derivanti da nuove disposizioni legislative dell'Autorità competente.

L'offerta di servizio può essere oggetto di ricontrattazione in corso d'opera in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse. Detta ricontrattazione ricomprende anche la rimodulazione del piano degli investimenti del materiale rotabile previsto dal Contratto di Servizio.

h) modalità di pagamento

Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali, da corrisondersi entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della fattura, ciascuna per un importo pari ad $\frac{1}{4}$ del corrispettivo complessivo annuale previsto.

Una quota pari all'80% della quarta rata è erogata come saldo sulla base di una stima da definirsi comunque entro il 15 gennaio.

L'ulteriore 20% è erogato dopo l'accertamento di eventuali decurtazioni di corrispettivo, penali e premialità, con il consuntivo definitivo, da definirsi comunque entro il 30 aprile.

i) riduzioni di corrispettivo, penali, premi

Le soppressioni del servizio, in assenza di sostituzione, per qualunque causa, comportano la riduzione del corrispettivo secondo le modalità e le franchigie attualmente in essere. Per l'attuazione dei servizi sostitutivi dovrà essere prevista una reportistica quanto più prossima all'evento di sostituzione.

In caso di sciopero Trenitalia garantisce almeno l'erogazione dei servizi minimi; in tal caso la Regione Toscana erogherà il corrispettivo relativo ai servizi effettuati; nel caso di scioperi territoriali e/o aziendali, Trenitalia garantirà il programma dei servizi minimi; le detrazioni saranno effettuate in misura pari alle retribuzioni non rese.

In caso di sanzioni applicate per violazioni di quanto previsto dal Reg. CE 1371/2007 ai sensi Dlgs. 70/2014, decadono le penali contrattuali applicate per la stessa violazione.

Per il caso di inadempimento di Trenitalia, in relazione all'attività di monitoraggio ed applicazione delle misure correttive finalizzate agli obblighi di cui al DPCM 11 marzo 2013, saranno previste penali correlate al danno arrecato.

Le riduzioni del corrispettivo di cui ai punti precedenti nonché le eventuali penali saranno definite in sede di consuntivo annuale. Dette risorse potranno essere utilizzate anche per l'integrazione delle previsioni di fornitura dei rotabili di cui al successivo punto 3.

1.- Programmazione

Il Contratto di Servizio prevederà esplicito impegno delle Parti a perseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Riprogrammazione di cui alle premesse, in materia di riorganizzazione dei servizi per il superamento delle criticità presenti, in tema di livelli di offerta e qualità del servizio, anche con riferimento alla soluzione dei conflitti fra offerta di lunga percorrenza e servizi regionali, che confermi la priorità di quest'ultimi in particolare nell'accesso al nodo fiorentino, nelle fasce pendolari, sia nell'attuale configurazione infrastrutturale che a sotto attraversamento realizzato, come previsto dal PIR.

La sottoscrizione del rinnovo del contratto di servizio di cui all'articolo 1 è pertanto subordinata alla stipula dell'Accordo Quadro di cui all'art. 23 del D.Lgs. 188/2003 che, anche in relazione ad un adeguato piano di aggiornamento delle tecnologie, garantisca gli obiettivi di cui sopra ed il relativo monitoraggio.

2. Piano Investimenti

In coerenza con tali previsioni Trenitalia si impegna nel corso di validità del Contratto di Servizio, ad integrare il programma investimenti necessario al rinnovo della flotta circolante, con particolare riferimento ai mezzi utilizzati nelle aree metropolitane delle linee elettrificate e su quelle a trazione diesel, anche ad integrazione dell'investimento da parte della Regione di 48 mln per l'acquisto di nuovi complessi leggeri Diesel. Si conferma quindi l'impegno delle Parti alla sottoscrizione della convenzione, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 84-bis della L.R. 65/2010 e della L.R. 36/2012, per l'acquisizione in proprietà regionale di n. 11 convogli diesel leggeri PESA ATR 220, per la cui entrata in servizio si rinvia alla tabella allegata, in cui sono indicati anche i 2 convogli previsti per il periodo 2009/2014.

Nello specifico Trenitalia provvederà alla progressiva immissione in servizio di treni per un valore complessivo di 81 mln di euro secondo il programma di massima allegato. Il programma potrà essere modificato sulla base di nuove esigenze, fermo restando l'impegno finanziario di Trenitalia sopra riportato.

Alla scadenza del periodo di validità contrattuale, Trenitalia, nel caso non risulti ulteriormente affidataria del servizio, laddove la Regione lo richieda, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione del servizio al nuovo entrante, renderà nella disponibilità della stessa o del subentrante il materiale rotabile di cui al comma precedente, previa corresponsione a Trenitalia del valore residuo non ammortizzato in riferimento ad un ammortamento dei rotabili valutato in 25 anni.

Analogamente Trenitalia, alla scadenza del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui non risulti ulteriormente affidataria del servizio e la Regione non abbia manifestato l'intendimento di cui sopra nei termini indicati, potrà decidere di mettere il predetto materiale rotabile a disposizione della Regione, che si impegna ad acquistarlo direttamente ovvero a renderlo disponibile a favore del subentrante, previa corresponsione a Trenitalia del valore residuo non ammortizzato sempre in riferimento ad un ammortamento dei rotabili valutato in 25 anni.

E' inoltre garantita da Trenitalia l'opzione di rinunciare alla clausola di riscatto, con il conseguente trasferimento in proprietà della Regione, per un numero di rotabili, acquistati con i precedenti piani di investimento sottoscritti tra Regione e Trenitalia, corrispondenti alla sola quota regionale di cofinanziamento.

La Regione al fine di integrare il materiale rotabile acquistato da Trenitalia si impegna a ricercare ulteriori risorse proprie fino ad un importo di 20 milioni di euro per l'acquisto di materiale che rimarrà in proprietà esclusiva della Regione stessa e verrà concesso in uso a Trenitalia, previa la corresponsione di un canone di utilizzo. Di tale previsione di acquisto la Regione darà conferma all'atto del rinnovo.

Il nuovo materiale rotabile sarà accessibile alle persone a mobilità ridotta; a completamento dell'immissione in servizio dei nuovi complessi, il numero giornalieri di servizi accessibili non sarà inferiore al 75% del totale di quelli in circolazione.

Trenitalia si impegna alla manutenzione e pulizia del materiale rotabile e garantisce a bordo treno informazione adeguata, puntuale, in tempo reale con particolare attenzione alle situazioni di criticità.

5.- Qualità dei servizi

In riferimento al miglioramento della qualità, citato in premessa, le Parti condividono la opportunità/necessità di caratterizzare le prestazioni qualitative del servizio attraverso l'individuazione di specifici indicatori da adeguare annualmente prevedendo un miglioramento progressivo delle performance.

Particolare attenzione sarà posta con riguardo:

- al rispetto delle composizioni dei treni di maggior afflusso;
- alla riduzione delle soppressioni e incentivazione degli interventi sostitutivi prevedendo l'applicazione di penali e premi per singolo treno;
- ai ritardi dei treni in fascia pendolare nelle principali stazioni;
- Alla climatizzazione dei convogli.

Ai suddetti indicatori verranno associati valori di riferimento per l'applicazione del sistema di penali e premi finalizzato ad incentivare azioni manutentive adeguate ai nuovi livelli di performance richiesti.

Al fine di rendere gli indicatori di qualità più sfidanti per Trenitalia, il contratto definirà:

A) le penali e i premi in relazione alle performance del servizio richieste. Queste, se rapportate a quelle consuntivate nel 2013, avrebbero determinato un incremento delle penali nel primo anno di validità del contratto maggiorate dell'80% ed ulteriormente incrementato del 20% per ciascuna anno di validità del contratto fino al massimo del 140%;

B)una nuova articolazione delle linee regionali più rispondente ai livelli di effettuazione del servizio risultanti a seguito della riprogrammazione dell'offerta;

C)individuazione di livelli obiettivo mensili di prestazione (puntualità e regolarità), per ciascuna linea, rispetto ai livelli medi registrati nel corso dei precedenti anni e collegati all'applicazione di penali e premi contrattuali, valutando anche ulteriori penali e premi, clausole e garanzie di rilievo rispetto a quelli previsti al punto A) considerando soglie minime di prestazione predeterminate inderogabili.

D)misurazione dei livelli di puntualità oltreché a destino, anche in un numero definito di stazioni "porta" per le tratte interregionali;

E)estensione dei bonus alle tratte interregionali, con misurazione dell'indice di riferimento nelle stazioni "porta".

6. -Tutela dell'utenza

Il Contratto di Servizio deve essere fortemente orientato alla tutela del cittadino utente anche in attuazione delle previsioni del Reg. CE 1371/07, a tal fine si ritiene necessario attivare azioni, di concerto con il gestore dell'infrastruttura, per migliorare l'accessibilità al servizio ferroviario per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali. Saranno inoltre concordate, o confermate, azioni per facilitare l'accesso agli IC da parte degli utenti abbonati; e per il trasporto della bicicletta a bordo treno, finalizzate ad incrementare l'uso integrato dei due mezzi. Dovrà inoltre essere mantenuta l'attuale compensazione "bonus abbonati". Le eventuali penali comminate a seguito di inadempienze contrattuali saranno utilizzate dalla Regione Toscana a favore degli utenti.

La Carta aziendale dei Servizi costituirà allegato sostanziale al Contratto di Servizio con rilevanza contrattuale; inoltre in accordo con quanto previsto dalla L.244/2007, saranno programmati incontri periodici con i gruppi organizzati di utenti pendolari. Saranno inoltre programmate campagne periodiche di indagine sulla soddisfazione della clientela

Le Parti intendono sottoscrivere un Protocollo d'Intesa assieme al Gestore dell'Infrastruttura per migliorare l'informazione in tempo reale, da rendere fruibile ai passeggeri anche attraverso i Social Media, la telefonia, un'implementazione dell'informazione a bordo treno e in stazione.

Le Parti si impegnano a promuovere iniziative innovative per facilitare l'uso del mezzo pubblico attraverso l'utilizzo di Card Elettroniche interoperabili, di Ticket turistici e per

famiglia integrati, di agevolazione del ricorso all'abbonamento annuale ed agli strumenti di Mobility Management, ulteriore sviluppo del sistema tariffario integrato regionale (Pegaso) in relazione all'affidamento dei servizi di TPL su gomma del lotto unico regionale.

Le Parti si impegnano a far in modo che nella predisposizione degli Orari siano garantite le azioni di armonizzazione e coordinamento dei servizi a Lunga Percorrenza e Regionali operanti su tratte comuni.

Le Parti convengono su azioni finalizzate a miglioramenti dell'offerta, con particolare riferimento ai servizi in aree a domanda debole, anche mediante il ricorso ad accordi per il coordinamento e l'integrazione dei servizi medesimi con i vettori marittimi, su strada e ferroviari operanti sul territorio, nonché a realizzare iniziative utili a valorizzare l'ambito turistico delle linee "minori".

Il nucleo ispettivo regionale potrà essere incrementato fino ad un massimo di 80 unità.

La gestione tecnico-economica del Contratto di Servizio sarà adeguata alla legge finanziaria 2013 ed al DPCM 11 Marzo 2013 (Osservatorio Nazionale per il TPL). La segreteria del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di Servizio sarà tenuta dalla Regione Toscana.

Le Parti concordano sull'opportunità di dare massima pubblicità ai contenuti del Contratto di Servizio, una volta sottoscritto nei termini di cui al precedente art. 1, attraverso una puntuale informazione al pubblico, da rendere congiuntamente o singolarmente attraverso comunicati previamente condivisi, con particolare attenzione alle stazioni e fermate ed a bordo dei treni.

Firenze, lì

Regione Toscana _____

Trenitalia S.p.A. _____

Allegato: Programma immissione in servizio dei nuovi rotabili

PROGRAMMA IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI NUOVI ROTABILI**PROGRAMMA DI MASSIMA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI NUOVI ROTABILI IN
AUTOFINANZIAMENTO TRENITALIA**

	2015	2016	2017	2018	2019	tot
Complessi "jazz"	0	5	3	2	2	12
mil EUR	0	33,8	20,3	13,5	13,5	81,1

PROGRAMMA IMMISSIONE IN SERVIZIO CONVOGLI DIESEL PESA ATR 220

	Dicembre 2014	15 marzo 2015	Dicembre 2015	totale
Da contratto di servizio 2009-2014	2	-	-	2
Da nuova convenzione	-	3	8	11
totale	2	3	8	13

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze indicate nelle tabelle di cui sopra saranno corrisposti alla Regione unicamente gli importi delle penali applicate al fornitore dei rotabili.